

**INPS**

**DETERMINAZIONE n. 162 del 6 DIC. 2016**

**INPS - UFF. QUCC. - Ricevuto il 06 DIC. 2016**

**Oggetto:** accordo per l'accesso dell'INPS ai dati anagrafici della popolazione residente registrati nell'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) - determinazione presidenziale n. 127 del 21 settembre 2016.

### **IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Vista** la determinazione presidenziale n. 127 del 21 settembre 2016, con la quale è stato approvato l'accordo tra INPS e il Ministero dell'Interno che consente all'Istituto di accedere ai dati anagrafici della popolazione registrati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;

**Preso atto** che, solo in sede di sottoscrizione dell'accordo, il Ministero ha rilevato la necessità di procedere ad un approfondimento delle modifiche introdotte nel CAD da quest'ultimo decreto, in relazione al riflesso che

hanno le stesse sull'accesso ai dati dell'ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni, tra le quali l'INPS, richiedendo, pertanto, all'Autorità Garante per la tutela dei dati personali un parere informale circa l'accordo in argomento;

**Preso atto** che, a seguito delle intese con il Garante, il Ministero ha proposto di introdurre, nelle premesse dell'accordo già determinato, degli specifici riferimenti normativi dai quali si rilevano le modifiche agli articoli del CAD inerenti all'ANPR e le modalità gestionali per lo scambio dati tra Pubbliche Amministrazioni;

**Preso atto** che le modifiche proposte riguardano:

- l'inserimento per esteso dell'art. 50 del CAD che, nella versione determinata, era stato citato riportandolo semplicemente come rubricato nel CAD;
- il richiamo dell'art. 58 del CAD per asserirne l'abrogazione (si ricorda che detta norma è stata il riferimento normativo per l'emanazione nel luglio del 2013 delle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" da parte dall'Agenzia per l'Italia Digitale- AgID);
- il richiamo del provvedimento del Garante del 2 luglio 2015, n.393, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

**Preso atto** che a tale provvedimento si fa riferimento per l'attuazione dell'accordo, nelle more della definizione di nuove prescrizioni alle pubbliche amministrazioni che intendano mettere a disposizione gli accessi alle proprie banche dati ad altre amministrazioni, pur se le misure in esso prescritte sono, in sostanza, equivalenti a quelle già formulate dal Garante nell'ambito del parere reso sulle linee guida per la stesura di convenzione per la fruibilità di dati delle PPAA dell'Agid del luglio 2013, del quale l'accordo in oggetto tiene conto;

**Preso atto** che l'introduzione delle specifiche normative sopraelencate nelle premesse non innovano assolutamente gli aspetti tecnici-gestionali dell'accordo già determinato ma semplicemente aggiungono ulteriori riferimenti legislativi a supporto, senza conseguenti modifiche inerenti all'articolato dell'accordo medesimo e dei suoi allegati tecnici;

**Preso atto** che i dati contenuti nell'ANPR sono di fondamentale importanza per l'INPS in quanto indispensabili per effettuare le verifiche sulle autocertificazioni relative a fatti e stati dai quali dipende la negazione o l'erogazione di prestazioni e la loro continuità e che tale necessità istituzionale è stata riconosciuta dal Ministero, posto che l'accordo risponde all'esigenza della continuità dei flussi informativi per l'INPS, in attesa di una convenzione quadro rivolta a tutte le PPAA che il Ministero sta predisponendo al fine del loro accesso all'ANPR quale base di dati di interesse nazionale;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;


**Su proposta** del Direttore generale f.f.,

### **DETERMINA**

di modificare il testo dell'accordo per l'accesso dell'INPS ai dati anagrafici della popolazione residente registrati nell'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) già approvato con determinazione presidenziale n. 127 del 21 settembre 2016, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Presidente

Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale  
Il Direttore





*Ministero dell'Interno*

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Accordo per l'accesso dell'INPS ai dati anagrafici della popolazione residente registrati nell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**

### **TRA**

IL MINISTERO DELL'INTERNO con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, codice fiscale 80185690585 (di seguito denominato "Ministero" o congiuntamente all'INPS "le Parti"), legalmente rappresentato da.....,

### **E**

L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, codice fiscale 80078750587, (di seguito denominato "INPS" o congiuntamente al Ministero "le Parti"), legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Tito Michele Boeri

### **VISTI**

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- il decreto del presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente";
- l'art. 2 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993, n.63 recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto e che riconosce a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità, il diritto di accedere a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali;
- l'art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" nel quale è stabilito che l'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza;



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- l'art. 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nel quale si prevede che l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il "Codice dell'amministrazione digitale" - CAD ai fini dell'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nello stesso codice ed in particolare:
- l'art. 50 del citato D.Lgs. n. 82/2005 il quale prevede che: *1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice. 3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato;*



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale




- il successivo art. 62 del citato D.Lgs. n. 82/2005 che istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, *che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e alle anagrafi tenute dai comuni secondo un piano di graduale subentro;*
- il 3 comma dello stesso art. 62 sopra citato nel quale è disposto, tra l'altro, che l'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati ivi contenuti;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" nella quale, all'art. 1, comma 306, viene disposto che per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, il Ministero dell'interno si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109 avente ad oggetto "Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" e l'allegato allo stesso decreto relativo alle fasi transitorie per la realizzazione dell'ANPR nonché alle misure di sicurezza a protezione dei collegamenti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194 avente ad oggetto il "Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente";
- l'art.64 del D.Lvo.n.179/2016 che ha disposto l'abrogazione dell'art.58 del citato D.Lgs. n. 82/2005 il quale, al comma 2, prevedeva che " *Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati*



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



*personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”;*

- l'art. 48, comma 1, lettera c) dello stesso decreto legislativo n.179/2016 il quale ha modificato l'articolo 62 comma 6 lettera a) del citato D.Lgs. n. 82/2005 ed ha previsto che l'accesso ai dati dell'ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali avvenga secondo le modalità di cui al citato articolo 50, il quale, al comma 3, stabilisce che al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al CAD;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015" il quale, nelle more dell'adozione degli standard di cui al citato art. 58, prevede che la convenzione (ovvero qualsivoglia atto bilaterale stipulato tra erogatore e fruitore al fine di stabilire le condizioni e le modalità di accesso ai dati) sia lo strumento con cui le pubbliche amministrazioni stabiliscono le garanzie a tutela del trattamento dei dati personali e dell'utilizzo dei sistemi informativi.

#### **PRESO ATTO CHE**

- le Parti hanno sottoscritto il 23 febbraio 2015, con validità annuale, l'Accordo per l'interscambio dei dati anagrafici della popolazione attraverso il quale l'Istituto ha avuto accesso a specifici dati relativi alla popolazione contenuti nell'ANPR necessari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in proseguimento a precedenti accordi per il tramite dei quali l'INPS ha avuto accesso ai servizi resi disponibili dall'INA;
- l'interruzione dei flussi informativi fino ad oggi utilizzati determinerebbe l'impossibilità per l'INPS di effettuare le verifiche sulle autocertificazioni concernenti fatti e stati dai quali dipende l'erogazione delle prestazioni di propria competenza e la corretta applicazione dell'imposizione fiscale sui trattamenti concessi;



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- l'ANPR subentrerà gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e con modalità, idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati previsto negli allegati al DCPM n. 194/2014;
- le semplificazioni previste dalla normativa di ANPR saranno pienamente apprezzabili solo quando tutti i Comuni transiteranno in ANPR rendendo detta Anagrafe riferimento unico per tutte le PPAAs in sostituzione delle molteplici anagrafi dei comuni italiani;

### **CONSIDERATA**

l'esigenza di assicurare all'Istituto, nelle more del pieno subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali, l'accesso ai dati attualmente contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali;

la necessità di procedere alla stipula del presente Accordo nel rispetto delle indicazioni contenute nel suindicato provvedimento del Garante del 2 luglio 2015, nelle more della definizione di nuove prescrizioni alle pubbliche amministrazioni che intendano mettere a disposizione gli accessi alle proprie banche dati ad altre amministrazioni.

### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Oggetto, finalità e oneri**

Con il presente accordo le Parti definiscono i servizi e le modalità di accesso da parte dell'Istituto ai dati anagrafici registrati in ANPR dai comuni "non transitati" di cui all'art. 3 D.P.R. n. 126/2015, attraverso i canali di sicurezza previsti nel DPCM n. 109/2013, mentre i servizi e le modalità di accesso da parte dell'INPS ai dati registrati in ANPR dai comuni "transitati in ANPR" di cui all'art. 3 D.P.R. n. 126/2015 saranno regolate da un successivo accordo tra le parti.

Il presente accordo è stipulato per consentire all'INPS, attraverso il continuo aggiornamento delle variazioni anagrafiche, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali tra i quali, in particolare, quello della costante verifica delle condizioni e/o dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito, anche all'estero.

L'accordo è stipulato altresì per consentire la corretta applicazione da parte dell'INPS dell'imposizione fiscale sui medesimi trattamenti.





*Ministero dell'Interno*

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione dell'accordo.

### **Art. 2 - Figure di riferimento per l'attuazione dell'accordo**

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente accordo, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico, responsabile dell'esecuzione dell'accordo.

L'INPS nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al Ministero che ha trasmesso i dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

Le Parti prendono atto di eventuali possibili problematiche di carattere tecnico derivanti dalla complessità progettuale del passaggio dal precedente al nuovo sistema informativo e si impegnano reciprocamente a prestarsi la massima, reciproca collaborazione al fine della risoluzione congiunta delle stesse.

### **Art. 3 - Modalità di fornitura dei dati**

La fornitura dei dati avviene nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni, secondo le modalità tecniche indicate nell'Allegato A al presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Per particolari esigenze, si prevede la possibilità di attivare, concordando tra le Parti le relative modalità di attivazione, un servizio alternativo di trasferimento dei file in modalità FTP, assicurando la cifratura del canale di trasmissione dei dati.

### **Art. 4- Servizi previsti**

I servizi forniti all'INPS e i relativi livelli di servizio sono quelli specificati nell'allegato B al presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

### **Art. 5- Misure di sicurezza e protezione dei dati personali**

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo, si impegnano, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



dei dati stessi, ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, nonché quelle previste dalle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

In particolare l'Istituto si impegna trattare i dati dell'ANPR solo per le finalità di cui all'articolo 1 e si assume la responsabilità di elaborarli all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti alle stesse finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, e che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 29 e 30 del D. lgs. 196/2003.

Il Ministero dell'Interno adotta tutte le misure di sicurezza già implementate sull'ANPR.

#### **Art. 6- Durata**

Il presente accordo ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione.

Le Parti s'impegnano a rimodulare il contenuto dell'accordo ed i relativi allegati tecnici sulla base delle eventuali modifiche normative o regolamentari che dovessero intervenire durante il periodo di validità dello stesso.

MINISTERO DELL'INTERNO\*

INPS\*

*\*sottoscrizione digitale*



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**



**ALLEGATO "A"  
ALL'ACCORDO TRA  
IL MINISTERO DELL'INTERNO  
E  
L'INPS**

**Indicazioni tecniche per la connessione dell'ente centrale  
INPS ad ANPR – Partizione INA-SAIA**



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**



## INDICE

Principi architeturali .....	2
1.1 Architettura del sistema .....	2
1.2 Modello di funzionamento del sistema: i flussi .....	5
2 La componente di sicurezza .....	6
2.1 Architettura di riferimento .....	6
2.2 Servizio di invio delle variazioni anagrafiche .....	6
2.3 Servizio di consultazione .....	7
2.4 Distribuzione certificati .....	7
2.4.1 I Servizi applicativi esposti da parte del Ministero dell'Interno .....	8
2.4.2 I Servizi applicativi esposti da parte degli altri Enti .....	10
2.5 Ambiti di sicurezza per la configurazione della rete .....	11
2.6 Modalità di accesso ai servizi applicativi del Ministero .....	11
2.7 Modalità di erogazione dei servizi esposti dall'Ente .....	12
2.8 Attivazione canale Web Services .....	13
2.8.1 Descrizione dell'attività .....	13
2.8.2 Requisiti dell'ente .....	13
2.8.3 Ricezione Esiti .....	15

## PRINCIPI ARCHITETTURALI

### 1.1 Architettura del sistema

Questo documento descrive l'architettura di riferimento ai fini dell'accesso alle da parte dell'INPS ai dati registrati in ANPR.

Viene inoltre illustrata l'architettura di sicurezza definita dal Ministero dell'Interno e definite le configurazioni necessarie per la gestione della sicurezza nell'erogazione e fruizione dei servizi applicativi esposti sia dal Ministero dell'Interno (Ministero) sia dagli Enti connessi al Ministero stesso.

Nell'ambito della configurazione della rete sono state prese in considerazione le politiche di sicurezza di cui al DPCM 109/2013. In particolare in riferimento all'erogazione ed alla fruizione in



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**



sicurezza dei servizi applicativi su rete, è previsto l'utilizzo dell'infrastruttura di sicurezza del Ministero dell'Interno basata sull'utilizzo di una connessione https ai domini applicativi della partizione INA-SAIA di ANPR.

Il sistema è costituito da componenti di sicurezza ed applicative.

le componenti di **sicurezza**, descritte nel capitolo 2, sono le seguenti:

- Firewall : controllano che nel flusso di informazioni non siano annidati contenuti tali da compromettere i sistemi, oltre ad offrire una protezione contro tentativi di accesso fraudolenti.
- Data Power : servono per verificare la validità del certificato del server applicativo regionale, autenticare il certificato dell'Ente chiamante e controllare la correttezza formale dello schema xsd del file ricevuto

le componenti **applicative**, descritte nel capitolo 3, sono le seguenti:

- *XML-SAIA Client*: un'applicazione stand-alone in java che viene installata all'interno del sistema informatico comunale. Riceve le variazioni anagrafiche dalle applicazioni di anagrafe comunale e le comunica a XML-SAIA Server via internet, attraverso il Data Power
- *XML-SAIA Server*: un'applicazione J2EE della partizione INA-SAIA di ANPR che riceve le comunicazioni dalle XML-SAIA Client distribuite sul territorio nazionale. Per ogni variazione anagrafica inoltra le relative informazioni agli enti interessati.

Il sistema prevede, inoltre, l'interazione con diverse componenti esterne, quali:

- applicazione di anagrafe comunale, situata presso il comune



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- partizione INA-SAIA di ANPR
- Servizi applicativi dell' INPS-

La figura 1 rappresenta l'architettura del sistema nelle sue diverse entità: ente locale, partizione INA-SAIA di ANPR, ente centrale.




Figura 1



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**



## **1.2 Modello di funzionamento del sistema: i flussi**

Di seguito viene descritto l'andamento dei flussi di servizio coerentemente all'architettura riportata in figura 1. Il sistema anagrafico comunale invia i flussi anagrafici al client XML –SAIA. Quest'ultimo comunica su protocollo SSL (mutua autenticazione) utilizzando i certificati digitali forniti dal Ministero degli Interni. Tale sistema di accesso mette in sicurezza i flussi di comunicazione e li trasmette fino al punto di ingresso del Ministero, costituito dal Data Power che verifica la validità del certificato e la correttezza formale del formato dei flussi. Se il formato è corretto tali flussi vengono indirizzati verso il server applicativo relativo al servizio richiesto.

Tutte le comunicazioni che devono essere trasmesse agli enti centrali vengono inviate dal server applicativo tramite il Data Power che redirige i flussi ai server applicativi dell'Ente.

L'architettura prevede inoltre la presenza di sistemi di monitoraggio dell'interno sistema tramite Control Room installata presso il Ministero. Tali sistemi servono a documentare la correttezza dell'esito delle comunicazioni, a verificare la coerenza del flusso ricevuto rispetto a quello inviato, ad individuare attacchi alla sicurezza.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**



## **2 LA COMPONENTE DI SICUREZZA**

### **2.1 Architettura di riferimento**

Il colloquio tra INPS e Ministero è costituito da due flussi:

- servizio di invio delle variazioni anagrafiche a INPS, che espone un web service richiamato da un'applicazione client del-Ministero
- servizio di consultazione da parte di INPS dei dati della partizione INA-SAIA di ANPR, che espone un web service richiamato da un'applicazione client di INPS.

Per entrambi i flussi la trasmissione dei dati avviene sulla rete di comunicazione Internet e su tale rete vengono esposti sia il web service di INPS sia quello del Ministero.

### **2.2 Servizio di invio delle variazioni anagrafiche**

L'INPS espone il web service sulla rete Internet e accessibile tramite un canale sicuro SSL.

L'accesso al servizio avviene previa mutua autenticazione SSL mediante certificati digitali.

Il client del Ministero effettuerà una connessione in SSL bilanciato alla URL che INPS fornisce, utilizzando il datapower presente presso il Ministero come proxy http/https

Il certificato SSL del server INPS, che dovrà essere configurato sul datapower, verrà fornito da INPS.





*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**



Il certificato client per il Ministero sarà emesso da INPS previa formale richiesta da parte del Ministero stesso.

### **2.3 Servizio di consultazione**

In questo caso è INPS che chiama un servizio esposto dal Ministero e dovrà farlo stabilendo una connessione su canale SSL bilanciato, utilizzando un certificato fornito da Sogei.


L'applicazione chiama direttamente la URL del web service del Ministero utilizzando il suddetto certificato per aprire la connessione SSL.

In questo caso il datapower presente al Ministero oltre a esporre il web service su Internet, verifica la validità del certificato del client INPS, esegue l'autenticazione e controlla la correttezza formale dello schema xsd del file ricevuto. Se almeno uno dei controlli da esito negativo, la chiamata al web service viene rifiutata. In questo modo le informazioni viaggiano su canale sicuro, viene bloccato il traffico non consentito, nonché i sistemi non autorizzati o sprovvisti di certificato valido o che hanno inviato un file non corretto.

I certificati necessari saranno emessi da Sogei e forniti ad INPS per la configurazione dei loro sistemi.


### **2.4 Distribuzione certificati**

I certificati e le altre informazioni necessarie alla corretta configurazione dei servizi saranno inviati tramite Posta Elettronica al/ai destinatario/i indicati da INPS, secondo una tempistica da concordare con INPS stesso.



Analogamente INPS fornirà a Sogei il certificato server del servizio di Invio delle Variazioni Anagrafiche, le informazioni necessarie per poter richiamare il servizio e il certificato client per l'accesso al servizio web.

Di seguito una rappresentazione grafica degli apparati installati presso il Ministero per garantire la sicurezza dei dati scambiati con INPS.



#### 2.4.1 I Servizi applicativi esposti da parte del Ministero dell'Interno

L'invocazione dei servizi erogati dal Ministero dell'Interno avviene direttamente dal Server Applicativo installato presso l'ente, passando attraverso il canale SSL ed il Web Services di interfacciamento ai servizi del Ministero stesso.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**


**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**



Questi, sinteticamente, i passi da seguire per lo sviluppo di ogni funzionalità.

1. Realizzazione del Web Service
2. Definizione del wsdl di riferimento per il servizio.
3. Adeguamento del sistema di monitoraggio Data Power per assicurare, il controllo della sicurezza e le comunicazioni SOAP così come descritte nel wsdl di riferimento per l'accesso ai servizi esposti dal Ministero.
4. Realizzazione della componente client Web Service relativa al wsdl fornito.
5. Messa in linea delle due componenti rispettivamente presso il Ministero (1), e presso l'ente (3).
6. Test di comunicazione e scambio dati tra le due componenti.
7. Attivazione del servizio "in linea" tramite instradamento della comunicazione all'utilizzo del Data Power
8. Test finale di accesso ai servizi esposti dal Ministero da parte della componente client Web Services e della componente di monitoraggio, controllo e documentazione

L'adeguamento della configurazione della componente di sicurezza tramite l'utilizzo del Data Power avviene indipendentemente dalla realizzazione della componente applicativa, in quanto dipende esclusivamente dai protocolli logico e fisico di comunicazione utilizzati.



#### **2.4.2 I Servizi applicativi esposti da parte degli altri Enti**

L'invocazione dei servizi erogati da un ente avviene direttamente dal Server Applicativo installato presso la partizione INA-SAIA di ANPR , passando attraverso il Data Power ed il Web Services di interfacciamento ai servizi dell'ente.

Questi, sinteticamente, i passi da seguire per lo sviluppo di ogni funzionalità.

1. Realizzazione del Web Service
2. Definizione del wsdl di riferimento per il servizio.
3. Adeguamento del sistema di monitoraggio Data Power-per assicurare, il controllo della sicurezza e le comunicazioni SOAP così come descritte nel wsdl di riferimento per l'accesso ai servizi esposti dal Ministero;
4. Realizzazione della componente client Web Service relativa al wsdl fornito.
5. Messa in linea delle due componenti rispettivamente presso il Ministero (1), e presso l'ente (3).
6. Test di comunicazione e scambio dati tra le due componenti.
7. Attivazione del servizio "in linea" tramite instradamento della comunicazione all'utilizzo del Data Power
8. Test finale di accesso ai servizi esposti dal Ministero da parte della componente client Web Services e della componente di monitoraggio, controllo e documentazione



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**



L'adeguamento della configurazione della componente di sicurezza tramite l'utilizzo del Data Power avviene indipendentemente dalla realizzazione della componente applicativa, in quanto dipende esclusivamente dai protocolli logico e fisico di comunicazione utilizzati.

## **2.5 Ambiti di sicurezza per la configurazione della rete**

In riferimento all'architettura di interscambio sopra definita, nel seguito vengono valutati i seguenti ambiti di sicurezza per la configurazione della rete:

- Gestione degli accessi ai servizi applicativi esposti sia dal Ministero dell'Interno, sia dall'Ente
- Apertura su rete geografica del servizio dell'ENTE ai servizi applicativi del Ministero presso l'ente;

## **2.6 Modalità di accesso ai servizi applicativi del Ministero**

È compito del Data Power ricevere le richieste di servizio proveniente su protocollo SSL dai Sistemi abilitati dell'Ente al fine di inviarle tramite protocollo di sicurezza SSL ai domini applicativi della partizione INA-SAIA di ANPR che provvede alla loro distribuzione agli specifici Application Server che erogano i servizi richiesti.

In particolare le attività svolte dal Data Power di Accesso sono le seguenti:

- riceve da un sistema una richiesta di servizio;



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**




- verifica che la richiesta di servizio provenga da un Sistema in possesso della quantità di sicurezza (certificato SSL client riconosciuto);
- verifica che la richiesta di servizio sia congrua alle specifiche richieste per la comunicazione con il Ministero ;
- invia la richiesta di servizio correttamente imbustata;
- resta in attesa della risposta da parte dei domini applicativi del Ministero;
- riceve la risposta da parte dei domini applicativi del Ministero ;
- verifica che la struttura ricevuta sia conforme alle specifiche ed agli standard previsti dal Ministero;
- estrae la risposta al servizio e la invia su protocollo HTTPS allo specifico Sistema dell'ente che le aveva inviato la richiesta di servizio.

## **2.7 Modalità di erogazione dei servizi esposti dall'Ente**

I servizi applicativi erogati dall'Ente verso il Ministero devono essere esposti su rete Internet. Come visto nel paragrafo precedente Il Data Power garantisce che la richiesta provenga dalla partizione INA-SAIA di ANPR e gestisce in sicurezza con il canale SSL le comunicazioni tra Ente e partizione stessa.

Le modalità di comunicazione sono del tutto analoghe a quelle descritte nel precedente paragrafo 2.6 "Modalità di accesso ai servizi applicativi del Ministero".



## 2.8 Attivazione canale Web Services

### 2.8.1 Descrizione dell'attività

Il colloquio tra la partizione SAIA di ANPR e INPS avviene in modalità sincrona tramite Web Services. In particolare la partizione SAIA si comporterà da client invocando i servizi messi a disposizione da INPS.




Figura 1 – Servizi inoltrati ad INPS

### 2.8.2 Requisiti dell'ente

INPS è interessata a ricevere le notifiche relative alle seguenti variazioni anagrafiche gestite mediante il modello AP5 e trasmesse dai comuni non transitati in ANPR:

**Nascita** (Codice 1)

**Immigrazione da altro comune** (Codice 2)

**Immigrazione dall'estero** (Codice 3)

**Morte** (Codice 5)

**Emigrazione in altro comune** (Codice 6)



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale**



- Emigrazione all'Estero** (Codice 7)
- Cambio di abitazione** (Codice 10)
- Variazione Matrimonio** (Codice 11)
- Variazione Vedovanza** (Codice 12)
- Variazione Divorzio** (Codice 13)
- Variazione di cognome e nome** (Codice 15)
- Variazione di sesso** (Codice 16)
- Variazione di cittadinanza** (Codice 17)
- Variazione del permesso di soggiorno** (Codice 18)

Questo significa che l'Ente dovrà rendere disponibili i servizi che consentono di gestire le variazioni anagrafiche sopra riportate.





*Ministero dell'Interno*

Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



### 2.8.3 Ricezione Esiti

INPS, dopo la ricezione e l'elaborazione delle variazioni anagrafiche, deve comunicare alla partizione SAIA di ANPR l'esito dell'operazione. Si tratta di un codice per indicare lo stato dell'elaborazione (se è andata a buon fine oppure si sono verificati errori) ed una descrizione associata al codice.

L'elenco degli esiti previsti deve essere fornito da INPS al Ministero dell'Interno.

La struttura prevista nella partizione SAIA per la gestione degli esiti, che sono inoltrati al comune è riconducibile ad una struttura che contiene le seguenti informazioni.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
ErrorCode	Char(20)	Codice di errore associato al tipo dell'errore generato	Deve essere prevista anche una codifica per l'esito positivo
ErrorMessage	Char(255)	Messaggio di errore che presentato all'utente	
ErrorID	Char(40)	Identificativo unico del singolo evento di errore	Facoltativo



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**ALLEGATO "B"  
ALL'ACCORDO TRA  
IL MINISTERO DELL'INTERNO  
E  
L'INPS**

---

**SERVIZI DI INTERSCAMBIO  
E  
LIVELLI DI SERVIZIO**



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **INDICE**

<b>1. SERVIZI PREVISTI</b> .....	<b>3</b>
1.1 <i>Interrogazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi- ANPR</i> .....	3
1.2 <i>Comunicazioni di iscrizioni anagrafiche diverse dalla nascita e di variazioni di indirizzo anagrafico</i> .....	3
1.3 <i>Comunicazioni di variazioni dei dati anagrafici</i> .....	4
1.4 <i>Comunicazioni di variazioni di dati anagrafici relative agli stranieri</i> .....	4
1.5 <i>Comunicazioni di cancellazioni dalle anagrafi comunali</i> .....	4
1.6 <i>Comunicazioni di variazioni relative alla famiglia anagrafica</i> .....	5
1.7 <i>Comunicazioni di variazioni dello stato civile</i>	5
1.8 <i>Comunicazioni di annullamento e rettifica</i>	5
1.9 <i>Comunicazioni di variazioni del codice fiscale</i>	5
<b>2 LIVELLI DI SERVIZIO</b> .....	<b>6</b>



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **1. SERVIZI PREVISTI**

Nella realizzazione dei servizi di seguito indicati dovrà essere assicurato l'utilizzo della codifica UTF-8 per i dati scambiati (all. A par. 3.3.2).

In attesa che venga realizzato un servizio di scambio di informazioni su base CF che consenta all'INPS di ricevere solamente i dati relativi ai soggetti di sua pertinenza, l'Istituto si impegna a non conservare alcuna informazione relativa a persone fisiche non censite nella propria BD.

### **1.1 Interrogazione della partizione INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) di ANPR**

L'INPS interroga la partizione INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) di ANPR (per dati anagrafici ovvero per codice fiscale) ed ottiene l'informazione relativa all'attuale Comune di residenza del cittadino e le informazioni anagrafiche sintetiche, limitatamente a coloro che sono registrati nella suddetta partizione.

Stato del servizio: realizzato

### **1.2 Comunicazioni di iscrizioni anagrafiche diverse dalla nascita e di variazioni di indirizzo anagrafico**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni non transitati e consegna all'INPS le seguenti informazioni:

- Immigrazioni dall'estero;
- Immigrazioni da altro Comune;
- Iscrizioni a seguito della mancata iscrizione da un altro Comune;
- Variazioni di indirizzo anagrafico nell'ambito dello stesso Comune.

Stato del servizio: realizzato



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



### **1.3 Comunicazioni di variazioni dei dati anagrafici**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni non transitati le variazioni dei dati anagrafici (cognome, nome e sesso) e consegna tali informazioni all'INPS dopo averle integrate con il nuovo Codice Fiscale.

Stato del servizio: realizzato

### **1.4 Comunicazioni di variazioni di dati anagrafici relative agli stranieri**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni non transitati le variazioni dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR riguardanti la cittadinanza ed il permesso di soggiorno e consegna tali informazioni all'INPS.

Stato del servizio: realizzato

### **1.5 Comunicazioni di cancellazioni dalle anagrafi comunali**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni non transitati e consegna all'INPS le seguenti informazioni:

- emigrazione in un altro Comune italiano;
- emigrazione all'estero;
- cancellazione per decesso;
- cancellazione per irreperibilità;
- cancellazione per omessa dichiarazione di dimora abitativa.

Stato del servizio: realizzato



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali**

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **1.6 Comunicazioni di variazioni relative alla famiglia anagrafica**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna all'INPS le variazioni relative alla famiglia anagrafica.

Stato del servizio: non realizzato

## **1.7 Comunicazioni di variazioni dello stato civile**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni non transitati e consegna all'INPS le variazioni di stato civile derivate da matrimonio, annullamento di matrimonio, divorzio e vedovanza.

Stato del servizio: realizzato.

## **1.8 Comunicazioni di annullamento e di rettifica**


Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni non transitati e consegna all'INPS le seguenti informazioni:

- annullamento di una precedente comunicazione in quanto errata;
- rettifica di uno o più dati presenti nelle anagrafi comunali.

Stato del servizio: realizzato.

## **1.9 Comunicazioni di variazioni del codice fiscale**

L'Agenzia delle Entrate comunica le variazioni del codice fiscale, derivanti da risoluzioni di omocodie o da aggiornamenti della banca dati, al Ministero dell'Interno che provvede ad inviarle agli enti interessati.



## 2 LIVELLI DI SERVIZIO

### Attività a carico del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni non transitati e consegna all'INPS le comunicazioni anagrafiche secondo i seguenti livelli di servizio:

LIVELLI DI SERVIZIO	VALORI DI SOGLIA
<i>Disponibilità del servizio</i> Dalle ore 0.00 alle ore 24.00, 7 giorni su 7 festivi inclusi. Fanno eccezione i fermi straordinari dovuti a manutenzione.	98 %
<i>Tempo di inoltro delle comunicazioni</i> Dal momento della ricezione, le comunicazioni sono consegnate all'ente entro 24 ore.	98 %